

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

LE

PRINCIPALI NOVITA'

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2018

Premessa

Con Delibera adottata nel corso della riunione del 29 aprile 2015, l'Assemblea dei Delegati dell'ENPACL ha operato modificazioni ed integrazioni al 'Regolamento di previdenza e assistenza' dell'Ente (di seguito 'Regolamento').

Tale Delibera è stata successivamente trasmessa ai Ministeri vigilanti per l'approvazione prescritta dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.

Con note 10 febbraio 2016, protocollo n. 1778, e 27 ottobre 2016, protocollo n. 13804, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha avanzato osservazioni in conseguenza delle quali l'Assemblea dei Delegati, nelle riunioni del 29 aprile 2016 e 24 novembre 2016, ha deliberato ulteriori modificazioni e integrazioni al Regolamento.

Il nuovo Regolamento, che entra **in vigore con decorrenza 1 gennaio 2018**, è stato approvato in via definitiva dai Ministeri vigilanti con nota 24 marzo 2017, di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2017 n.105.

Revisione generale

Si è ritenuto di precisare, all'interno dell'articolato, l'effettiva data di vigenza o quella di entrata in vigore del testo (sotto forma di giorno, mese, anno). In tal senso, si è preferito evitare l'utilizzo delle espressioni "*vigente*" o "*previgente*" o "*in vigore*" in quanto, stante la dinamicità delle modificazioni e delle integrazioni regolamentari, tali espressioni possono ingenerare, nel tempo, errori di interpretazione e di applicazione.

Articoli 1 e 2 (Prestazioni e La domanda)

La norma in base alla quale tutte le prestazioni vengono corrisposte su domanda viene espunta dall'articolo 1 e, al fine di assegnare a tale principio generale la giusta enfasi, collocata nello specifico articolo 2. Tale soluzione consente, inoltre, di non ripetere tale concetto all'interno di ciascuno degli articoli che disciplinano le singole prestazioni.

Articolo 3 (Presentazione della domanda)

L'articolo è soppresso.

Con l'introduzione del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni e la correlata adozione di coefficienti di trasformazione del montante in rendita basati sull'età dell'interessato, è venuta meno l'esigenza di riconoscere arretrati di pensione, nel caso di ritardata presentazione della domanda.

La disposizione abrogata continua a trovare applicazione relativamente alle pensioni di vecchiaia maturate entro il 31 dicembre 2012. Vedasi commento all'articolo 21.

Articolo 5 (Pensione di vecchiaia)

Nel sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il momento in cui l'interessato presenta la domanda è determinante quanto quello della maturazione del diritto poiché consente di individuare il coefficiente di trasformazione da applicare al montante contributivo, necessario per determinare l'ammontare della pensione. Ciò premesso, si è ritenuto necessario precisare che la pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché risultino maturati i requisiti richiesti. In tal caso, la prestazione sarà calcolata utilizzando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età maturata dall'interessato alla data della domanda medesima.

L'articolo 5 contiene, inoltre, importanti modifiche e integrazioni alle modalità di formazione del montante e ai relativi criteri di rivalutazione. Al riguardo, si rinvia allo specifico Allegato 1.

Infine, al comma 5, ultimo periodo, si è ritenuto di precisare meglio l'esatta tipologia del tasso (indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) utilizzato per la rivalutazione delle quote pensionistiche derivanti dal preesistente sistema.

Articolo 6 (Pensione di vecchiaia anticipata)

L'integrazione al comma 5 intende disciplinare la destinazione dei contributi versati nei periodi di re-iscrizione all'Ente da parte di soggetti, pensionati di vecchiaia anticipata (ex anzianità), già obbligati alla cancellazione in quanto in possesso di un periodo contributivo inferiore a 40 anni al momento del pensionamento.

Articolo 21 (Norme comuni ai trattamenti previdenziali e assistenziali)

Al comma 2 viene precisato che la disposizione inerente l'obbligo di regolarità contributiva per poter accedere alle prestazioni vige anche per i trattamenti in totalizzazione. Nello stesso comma si prevede una attenuazione del principio generale di regolarità contributiva nei casi in cui l'interessato regolarizzi entro 60 giorni dalla richiesta dell'Ente. In tal caso, viene mantenuta salva la decorrenza originariamente prevista per il pensionamento.

L'attuale locuzione "*anagrafici, di iscrizione e di effettiva contribuzione*", al comma 4, è sostituita da "*e le altre condizioni richieste*", così da rendere l'espressione comprensiva, ad esempio, anche della cancellazione (che non è considerabile un requisito), ove richiesta.

Al comma 5 viene introdotta una norma di carattere transitorio, che fa salvo il diritto agli arretrati di pensione di vecchiaia, fino a due annualità, come sinora previsto dal soppresso articolo 3, in favore di coloro che risulteranno aver maturato i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2012.

Articolo 22 (Pensione aggiuntiva)

Il comma 2 viene introdotto al fine di precisare che la pensione aggiuntiva, ossia quella determinata dai versamenti per contribuzione facoltativa (cd 'modularità'), non concorre alla determinazione della misura minima richiesta dall'articolo 5, comma 1, per l'ottenimento della pensione di vecchiaia.

Articolo 27 (Condizioni per l'erogazione)

Viene esteso l'ambito di discrezionalità assegnato al Consiglio di Amministrazione per il riconoscimento di provvidenze straordinarie. In particolare, il Consiglio può derogare alla sussistenza del requisito di regolarità contributiva, oltre che per calamità naturali, anche nei casi di malattie, infortuni e situazioni di particolare bisogno del richiedente.

Articolo 37 (Contributo soggettivo)

Nella disciplina positiva dell'istituto, lo stesso è sembrato contenere delle espressioni incongruenti, contraddittorie laddove la stessa definiva la 'frazionabilità' piuttosto che la 'annualità' della contribuzione. Pertanto, l'espressione "*è annuo*" è stata sostituita con "*la cui misura è annua*".

Correlativamente è stata omessa l'aggettivo "*annuo*" in relazione al contributo minimo e l'aggettivo "*annuo minimo*" al comma 4 è stato cancellato, per sottolineare la frazionabilità in ragione di mese di tutta la contribuzione soggettiva, sia essa nella misura minima o superiore al minimo.

Al comma 5 è stata inserita la specifica disciplina riguardante le società tra professionisti, costituite ai sensi della legge 12 novembre 2011 n.183, già oggetto di delibera consiliare n.68 del 6 maggio 2014, approvata con nota ministeriale n.111111 del 30 luglio 2014.

Al comma 7 è stato specificato che i pensionati ai quali si rivolge la norma sono esclusivamente quelli titolari di un trattamento erogato dall'ENPACL. Inoltre, la facoltà di optare per l'aliquota contributiva dimezzata deve essere esercitata "*annualmente*". Di conseguenza, il mancato esercizio dell'opzione in parola

comporta l'applicazione dell'aliquota intera. Infine, nello stesso comma, l'espressione *"la riduzione decorre dal mese successivo alla richiesta"* è stata sostituita con *"la riduzione è applicata dalla decorrenza del pensionamento oppure, per gli anni successivi, dal primo giorno dell'anno della richiesta"*, al fine di consentire la compresenza di aliquote differenziate in capo al medesimo soggetto solo nell'anno di pensionamento.

Articolo 38 (Contributo integrativo)

Al comma 4 è stata inserita la specifica disciplina riguardante le società tra professionisti, costituite ai sensi della legge 12 novembre 2011 n.183, già oggetto della citata delibera consiliare n.68 del 6 maggio 2014.

La precisazione introdotta al comma 5 ha la funzione di puntualizzare che l'obbligo della contribuzione integrativa minima ricade anche sui Consulenti del Lavoro iscritti all'ENPACL privi di volume d'affari o di partita IVA.

Articolo 40 (Comunicazioni obbligatorie all'Ente)

In relazione al reddito professionale da dichiarare annualmente all'Ente, al comma 1 è stato precisato che trattasi anche di quello prodotto in associazione o società tra professionisti.

Articolo 45 (Contribuzione volontaria)

Il criterio generale di imputazione per cassa dei versamenti, proprio del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni, non consente di imputare i versamenti effettuati in ritardo rispetto alla propria scadenza se non all'anno in cui viene effettuato il pagamento stesso.

Articolo 47 (Disciplina della rateazione)

Al comma 8 viene aggiunto che *"la rateazione non ha efficacia interruttiva delle procedure esecutive in corso"*.

Con la modifica apportata al comma 10 si è facilitato l'iscritto qualora non sia in grado di provvedere al pagamento delle spese legali in unica soluzione.

Al comma 13, la frase *“o riattivazione della fase giudiziale”* è sostituita con *“di tutte le procedure necessarie”* in quanto ritenuta di più ampia accezione e comprensiva di ogni e qualsivoglia attività diretta allo scopo.

Articolo 48 (Regime sanzionatorio del contributo soggettivo e del contributo integrativo)

Gli articoli 48 e 49 sono stati unificati sotto un articolo unico. Non è stato eseguito alcun intervento innovativo circa l'entità delle sanzioni né circa le fattispecie della loro applicazione, è stato bensì effettuato il solo riordino nella esposizione delle norme.

La ragione risiede nel fatto che dall'anno 2013 la contribuzione soggettiva dovuta all'ENPACL è calcolata in percentuale sul reddito professionale e la dichiarazione è resa contestualmente a quella del volume d'affari IVA, sul quale è calcolato il contributo integrativo (articolo 40).

L'attuale formulazione dell'articolo 48, che riguarda il contributo soggettivo, prevede soltanto la fattispecie della sanzione percentuale relativa al versamento mentre l'articolo 49, inerente il contributo integrativo, comprende sia la sanzione fissa sulla dichiarazione sia quella percentuale sul versamento della contribuzione integrativa.

Nella nuova versione, l'articolo 48 riguarda entrambi i contributi e viene suddiviso in due parti: la sezione a), relativa alle sanzioni fisse da applicare nei casi di tardiva, omessa o infedele dichiarazione; la sezione b), riguardante le sanzioni percentuali da calcolare sui versamenti omessi o inferiori al dovuto.

Allegato 1

Sino all'anno 2012 l'ENPACL basava il proprio sistema pensionistico su uno schema a prestazione definita, con una modalità di finanziamento a ripartizione. Come noto, negli schemi retributivi a ripartizione, una volta che le regole di calcolo sono state precisate, in presenza di squilibri finanziari, sia di origine economica sia di origine demografica, l'aumento del prelievo contributivo e l'innalzamento dell'età di pensionamento sono le uniche due leve sulle quali è possibile agire per riequilibrare gettito e spesa: l'innalzamento dell'aliquota consente un maggior gettito a parità del numero di attivi; l'aumento dell'età pensionabile innalza il rapporto tra attivi e pensionati.

A decorrere dal 1 gennaio 2013 l'ENPACL ha adottato il metodo di calcolo contributivo delle prestazioni erogate, pur mantenendo un sistema finanziato a ripartizione, in coerenza con il principio di armonizzazione delle gestioni previdenziali obbligatorie. La novità concettuale introdotta ha evidenti implicazioni per la gestione dei possibili *shock* in grado di minacciare la sostenibilità finanziaria dell'Ente.

In uno schema contributivo, infatti:

- l'innalzamento dell'aliquota non è più una leva agendo sulla quale si può rimediare agli squilibri finanziari in quanto all'aumento del gettito così ottenuto corrisponde, nell'immediato, un aumento delle passività nei confronti degli iscritti e, successivamente, un aumento della spesa generato dall'aumento dei montanti contributivi;
- a regime, l'aumento dell'età pensionabile provoca, per effetto dei coefficienti di trasformazione più generosi concessi a chi ritarda il pensionamento, un aumento della spesa di importo esattamente uguale al maggior gettito contributivo, cosicché, nella misura in cui l'aggiornamento dei coefficienti è sufficientemente accurato e tempestivo da 'gestire' gli squilibri derivanti dall'aumento della speranza di vita, l'età di pensionamento liberamente scelta dagli iscritti non incide sulla sostenibilità.

L'unica variabile di controllo, utile per riallineare l'andamento della spesa e quello del gettito, è rappresentata dal rendimento da accreditare sui montanti contributivi. Infatti, l'aliquota contributiva e l'età di pensionamento determinano solo, a parità di saldi, il livello delle prestazioni.

Pertanto, stabilito il livello dell'aliquota contributiva che può essere accreditata sui montanti contributivi, occorre determinare a quale parametro ancorare il tasso al quale rivalutare annualmente i conti virtuali di tutti gli iscritti.

La precedente versione del Regolamento di previdenza e assistenza prevedeva che i montanti si rivalutassero annualmente con il metodo individuato dal legislatore per le pensioni in totalizzazione (decreto legislativo 42/2006), ossia con il 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito, con un livello minimo di 1,5% ed uno massimo pari al PIL.

E' apparso evidente che, per garantire la sostenibilità delle spese, le scelte dell'ENPACL su questo terreno devono discostarsi da quelle effettuate dal legislatore nazionale. Infatti, per garantire la sostenibilità della gestione, la scelta deve ricadere sulla variabile 'analoga' alla dinamica del PIL nazionale, ovvero sul tasso di crescita del monte reddituale degli iscritti Consulenti del Lavoro (*rectius* su una media quinquennale), dato dalla composizione tra il tasso di crescita degli iscritti, che costituisce la componente demografica del gettito contributivo dell'ENPACL, e il tasso di crescita del reddito medio, che ne costituisce invece la componente economica. Solo l'adozione di tale scelta potrà garantire (tendenzialmente) l'equilibrio tra gettito e spesa in ogni periodo.

In tal senso è stata modificata la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Regolamento di previdenza e assistenza. Anche la contribuzione volontaria (versata da cancellati per raggiungere i requisiti del pensionamento di vecchiaia) viene considerata all'interno del montante.

Per quanto attiene alla contribuzione facoltativa (cd 'modularità'), essa costituisce un proprio montante, rivalutato annualmente col metodo tipico della totalizzazione, escluso lo sbarramento massimo rappresentato dal PIL.

Per riepilogare:

- montante costituito dai contributi soggettivi, integrativi, volontari, di riscatto e ricongiunzione :

rivalutazione annuale pari al tasso di variazione del gettito contributivo mediamente accertato nel quinquennio precedente, dato dalla media geometrica quinquennale dei tassi annui di variazione dello stesso gettito contributivo nei cinque anni precedenti l'anno in cui rivalutare il montante, con un minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5%;

- montante costituito dai versamenti per contribuzione facoltativa (cd modularità) :

rivalutazione annuale pari al tasso costituito dal 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5%;

- montante costituito dai contributi soggettivi, facoltativi e di riscatto versati, nel caso di totalizzazione dei periodi contributivi :

rivalutazione annuale pari al tasso costituito dal 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5% e un massimo pari al prodotto interno lordo (PIL).

Tale innovativa modalità di determinazione della rivalutazione annuale del montante costituito dai contributi soggettivi, integrativi, volontari, di riscatto e ricongiunzione produrrà i propri effetti a partire dalla rivalutazione a tutto il 31 dicembre 2019, giusto il rinvio inserito al comma 4 dell'articolo 5. Tale scelta deriva dalla constatazione che la variazione del gettito contributivo resterà condizionata sino a tale data dalle notevoli correzioni in aumento del contributo

soggettivo e integrativo operate negli anni 2010 e 2013 dalle riforme allora adottate dall'Ente. Analoga scelta è stata utilizzata per quanto attiene la rivalutazione annuale dei limiti di reddito entro cui si applica l'aliquota contributiva nonché della misura minima di contributo integrativo, anch'essi ancorati sino al 31 dicembre 2019 alla vigente modalità di rivalutazione. Al riguardo, vedasi il quadro riepilogativo di cui all'Allegato 2.

Allegato 2

CRITERI DI CAPITALIZZAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI	Fino al 31 dicembre 2019	A regime
Montante ordinario (contribuzione soggettiva, integrativa, volontaria, di riscatto e di ricongiunzione)	90% tasso rendimento patrimonio Minimo=1,5% Massimo=PIL	Gettito contributivo Minimi=1,5%
Montante 'modularità' (contribuzione facoltativa aggiuntiva)	90% tasso rendimento patrimonio Minimo=1,5%	
Montante per totalizzazione	90% tasso rendimento patrimonio Minimo=1,5% Massimo=PIL	

CRITERI DI RIVALUTAZIONE	Fino al 31 dicembre 2019	A regime
Misura minima e massima del reddito	Indice ISTAT	Gettito contributivo Minimo 1,5%
Misura contributo integrativo minimo	Indice ISTAT	Gettito contributivo Minimo 1,5%
Pensioni	Indice ISTAT	